



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 7 maggio 2009

N. della Sezione: 1608/2009

OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze
– Schema di regolamento recante agevolazioni fiscali al bioetanolo di origine agricola da adottare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 3-6157/UGL del 29 aprile 2009, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze chiede che il Consiglio di

Stato esprima il prescritto parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Giovanni de Cesare;

PREMESSO:

Riferisce l'Amministrazione che l'articolo 22-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise – TUA), così come modificato, con effetto dal 1° gennaio 2008, dall'articolo 1, comma 372, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), ha istituito

un programma triennale di agevolazioni fiscali in materia di accise, avente decorrenza 1° gennaio 2008 e consistente nella previsione di aliquote di accise ridotte su alcuni prodotti di origine vegetale, tra i quali il bioetanolo e l'etere etilterbultico (ETBE), utilizzati come carburanti ed additivi di carburanti. Ciò entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dal comma 5-bis, del predetto articolo 22-bis del TUA.

Ai sensi del comma 5-bis le modalità di applicazione dell'agevolazione sono fissate con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si è pertanto provveduto a predisporre lo schema di regolamento in esame.

CONSIDERATO:

Il regolamento consta di nove articoli e provvede a disciplinare l'agevolazione limitatamente al solo biennio 2009-2010 sulla base delle indicazioni della commissione europea.

La grande parte delle disposizioni in argomento costituisce il frutto di elaborazioni di carattere tecnico già sperimentata e che hanno formato oggetto di analogo, regolamento approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2003 n. 256. Sono presenti tutti i pareri delle Amministrazioni interessate. La Sezione osserva che i contenuti dello schema di regolamento riportati nell'articolato disciplinano in maniera puntuale la materia in conformità alle finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 22-bis del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

Sui singoli articoli si osserva quanto segue:

l'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nell'ambito del regolamento, e la ripartizione delle risorse economiche annuali disponibili per i biocarburanti agevolati sono stabilite nell'allegato quattro annesso al regolamento. Non si hanno osservazioni da formulare.

L'articolo 2 stabilisce le caratteristiche teoriche che tutti i biocarburanti devono possedere e le metodiche per l'accertamento dell'origine agricola dei

prodotti. Nel comma 2 vi è un errore al secondo rigo (“*effettuata*” invece di “*effettuato*”). Al comma 3, poi si osserva che l’ultimo periodo, dove è prevista la possibilità d’integrazione e modifiche a seguito di procedure normalizzate europee, appare superfluo, perché è ovvio che, in caso di modificazioni di qualsivoglia natura dettata dall’U.E., deve essere osservato il medesimo *iter* procedimentale.

L’articolo 3 del regolamento stabilisce le modalità per la partecipazione al programma e tutti gli adempimenti dei soggetti titolari di impianti che realizzano i prodotti di cui gli articoli 1 e 2. Sembra al collegio che il comma 6 dovrebbe essere scritto in tal modo: “*sono esclusi dalla procedura di assegnazione i soggetti per i quali i contenuti della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c, risultassero non corrispondenti al vero*”. Non si giustifica infatti che la esclusione sia prevista solo per la falsa dichiarazione di cui alla lett. c). E’ bene anche che questo comma sia anteposto al comma 5.

L’articolo 4 riguarda la modalità di assegnazione di prodotti agevolati ad anche qui il collegio osserva che quando al comma 1, seconda riga è scritto “*quantitativi assegnabili*”, per non agevolare equivoci, è meglio scrivere: “*quantitativi generali assegnabili*”.

Non si hanno osservazioni.

Analogamente, quanto all’articolo 6, che prevede il sistema dei controlli, al comma 2 è bene che la procedura di controllo sia estesa anche agli altri contenuti della dichiarazione di cui all’articolo 2.

L’articolo 7 definisce le modalità della circolazione dei prodotti ammessi al regime fiscale agevolato non si hanno osservazioni.

L’articolo 8 va, a parere del Collegio, disgiunto in due articoli.

Per il primo comma, che stabilisce la diffusione del regolamento in ambito europeo va mutato il titolo della rubrica: non “*Disposizioni varie*” ma “*Pubblicità in seno all’Unione europea*”.

Per il secondo comma, il Collegio osserva che esso deve diventare autonomo – articolo 9 – e poiché è previsto un complesso sistema di

monitoraggio ambientale per gli effetti dell'intera operazione con l'apporto alla riduzione delle emissioni di CO₂, il titolo della rubrica, va mutato. valutandone l'opportunità in "*Monitoraggio ambientale*".

Infine il Collegio osserva che il terzo comma dell'articolo originario vada a comporre l'articolo 1 come primo comma, e pertanto il titolo della relativa rubrica sarà: "*abrogazioni ed entrata in vigore*".

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in premessa.

Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)

L'Estensore
(Giovanni de Cesare)

Il Dirigente
(Licia Grassucci)